

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

Provincia di Pesaro e Urbino
Cod. 41025

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Data 31-03-06

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilasei , il giorno trentuno
del mese di marzo alle ore 21,20, nella consueta sala delle
adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che e' stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

!PISTOLA GIOVANNI	P	!ANTONIUCCI MARCO	P	!
!MARCHETTI ALFIERO	P	!CORSINI CARLA	P	!
!BRICCA RAOUL	P	!MARTINI PASQUALE	A	!
!SACCHI FERNANDA	P	!GIOVANNINI GABRIELE	P	!
!PASCIUOLO MARISELLA	P	!CINCILLA GIUSEPPE	P	!
!GOSTOLI EMANUELE	P	!SPINA ROSANNA	P	!
!ROMANINI DOMENICO	P			!

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Assessori Esterni:

!BONCI ELENA	A	!
--------------	---	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. PISTOLA GIOVANNI nella sua qualita' di
SINDACO

- Assiste il Segretario comunale Sig. PAOLINI EUGENIO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
BRICCA RAOUL
ROMANINI DOMENICO
GIOVANNINI GABRIELE
- La seduta e' Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

CHE con deliberazione di C.C. n.18 del 23/04/2002 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile;

CHE con deliberazione di C.C. n.13 del 31/03/2003 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

CHE con deliberazione di C.C. n.49 del 30/11/2004 è stata istituita la Struttura Comunale di Protezione Civile e previsto il gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;

CHE con deliberazione di C.C. n.50 del 30/11/2004 è stato approvato il regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC);

VISTA la richiesta di modificazione del suddetto regolamento da parte della Regione Marche - Servizio di Protezione Civile ed il nuovo schema di regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;

VISTA la Legge 08/06/1990, n.142 così come modificata ed integrata dalla Legge 25/03/1993, n.61 e dalla Legge 15/10/1993, n.415;

VISTA la Legge 24/02/1992, n.225;

VISTO il D.P.R. 21/09/1994, n.613;

VISTA la circolare n.01768/UL del 16/11/1994;

VISTA la L.R. 28/03/1996, n.11;

VISTA la circolare n.5/DPC/87 del 21/02/1997;

VISTA la Legge 15/05/1997, n.127;

VISTA la Direttiva Regionale n.13 del 28/05/1997;

VISTO il D.L. 31/03/1998, n.112, art.108 lett.c) punto 6;

VISTA la D.G.R. Marche 14/05/2002, n.825;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica per la regolarità tecnica;

A voti unanimi espressi secondo legge;

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, composto di n.15 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il presente Regolamento venga messo a disposizione del pubblico, unitamente agli altri Regolamenti Comunali.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267, IN
ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N 11 DELL'ANNO 2006 FORMULATA
DALL'UFFICIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorev.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARTOLUCCI DANIEL LUIS

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 (costituzione del gruppo)

È costituito il "Gruppo comunale di protezione civile" del comune di Mercatello sul Metauro. Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune di Mercatello sul Metauro. L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini all'iniziativa.

Art. 2 (partecipazione di altri soggetti)

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni. Nel caso di persona che appartenga ad un gruppo comunale e ad una associazione è ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso però il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3 (compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza. A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, secondo le modalità stabilite dal Gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino all'espulsione.

Art. 4 (compiti del Sindaco)

Il Sindaco nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- ratifica la nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.

Art. 5 (Vita del Gruppo)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;

- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.
- Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 (Operatività del Gruppo)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Art. 7 (Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, dell'Amministrazione provinciale.

Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziati in apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Art. 8 (Località d'impiego)

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta delle autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 9 (Ammissioni e Simboli)

L'ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato.

Il Sindaco, in accordo con il coordinatore tecnico del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Art. 10 (Addestramento e materiali)

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento - anche nelle attività più strettamente operative - dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito dell'evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema Protezione Civile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PISTOLA GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLINI EUGENIO

Per copia conforme all'originale

Dalle residenza municipale, li

29 APR. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLINI EUGENIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta:

-che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-04-06 con prot. n. (Art.124, D.Lgs.267/2000);

Li, 29-04-06

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLINI EUGENIO

ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, si attesta, che la presente deliberazione:

- [] -e' divenuta esecutiva il giorno , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000);
- [] -e' dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000);
- e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 29-04-06 al

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLINI EUGENIO